

***ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RILEVATI
NELL'ANNO 2013 IN MATERIA CIVILE***

Avv. Roberto Nannelli

SENTENZE CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ART. 65 Regio decreto 30.1.1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario):
La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La Corte Suprema di Cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- NOMOFILACHIA, CIOE' L'ESATTA OSSERVANZA E L'UNIFORME INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE**
- LA CORTE DI CASSAZIONE E' COMPOSTA DA PIU' SEZIONI SEMPLICI E DALLE SEZIONI UNITE**
- LE SU (art.374 cpc) RISOLVONO CONTRASTI SORTI TRA LE SEZIONI, O ALL'INTERNO DELLA STESSA SEZIONE, CHE HANNO DECISO CASI SIMILI O UGUALI IN MODO DIFFORME ASSICURANDO ALLA FUNZIONE NOMOFILATTICA UNITA' INTERPRETATIVA**
- RISOLVONO QUESTIONI DI MASSIMA IMPORTANZA**

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**IL PRECEDENTE NON E' VINCOLANTE PER I GIUDICI
DI MERITO CHE POSSONO DISCOSTARSI DA ESSO MA
COSTITUISCE UN IMPORTANTE PUNTO DI
RIFERIMENTO DEI CASI DA QUESTI TRATTATI SE
UGUALI O SIMILI A QUELLO DEL PRECEDENTE**

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
CHE SARANNO ESAMINATE**

- 1) n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento**
- 2) n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società**
- 3) n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato**
- 4) n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi**
- 5) n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Art. 2704/1 cc:

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Art. 2710 cc:

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 112 cpc:

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Art. 95/3 L.F.:

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Art. 101/2 cpc:

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

PRESUPPOSTI:

- IL CURATORE NON E' UN IMPRENDITORE, NON SUCCEDE AL FALLITO ED E' SOLO IL GESTORE DEL SUO PATRIMONIO***
- L'ART. 2710 cc NON OPERA PERTANTO VERSO IL CURATORE***
- L'ART. 2704 cc SI APPLICA AL CURATORE FALLIMENTARE CHE E' TERZO E NON SUCCESSORE DEL FALLITO***
- NELL'AMMISSIONE DEI CREDITI, PER DETERMINARE LA DATA DI SCRITTURE PRIVATE SI APPLICA L'ART. 2704/1 cc CHE RICHIEDE LA DATA CERTA (REGISTRAZIONE, MORTE DEI FIRMATARI, RIPRODUZIONE IN ATTI PUBBLICI, ALTRO FATTO CERTO SULL'ANTERIORITA' DEL DOCUMENTO)***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

QUESTIONI CONTROVERSE:

- VISTI QUESTI PRESUPPOSTI, QUALI SONO ALLORA LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI IL PROFILO RELATIVO ALLA DATA CERTA DI UNA SCRITTURA PRIVATA PUÒ TROVARE INGRESSO NEL PROCESSO ED ESSERE OGGETTO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO?***
- E' UN FATTO COSTITUTIVO, CHE ATTIENE ALLA DOMANDA DELL'ATTORE - CREDITORE, O UN FATTO IMPEDITIVO CHE ATTIENE ALLA DIFESA DEL CONVENUTO - CURATORE?***
- E SE E' UN FATTO IMPEDITIVO, LA RELATIVA ECCEZIONE E' RILEVABILE D'UFFICIO O SOLO A ISTANZA DI PARTE?***

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento
TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:**

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'elemento della data certa di una scrittura privata integra un fatto costitutivo del credito e quindi va provato dal creditore istante e non può formare oggetto di eccezione in senso stretto, sollevabile solo dalla parte e cioè dal curatore o dai creditori concorrenti.

(Cass. Sez. I, 14.10.2010 n. 21251)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

SECONDO ORIENTAMENTO:

L'elemento della data certa di una scrittura privata non integra un fatto costitutivo del credito ma la sua mancanza è un fatto impeditivo del diritto azionato, deducibile esclusivamente dal curatore quale parte controinteressata, e quindi suscettibile di ingresso nel processo esclusivamente a seguito di specifica eccezione di quest'ultimo.

(Cass. Sez. Lav. 27.9.2010 n. 20268 - Cass. Sez. I, 2.9.2004 n. 17691)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

TERZO ORIENTAMENTO:

L'elemento della data certa di una scrittura privata integra un fatto impeditivo del diritto azionato ma, derivando da detta mancanza l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'eccezione è in senso lato e pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice.

(Cass. Sez. I, 26.7.2012 n. 13282)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Le Sezioni Unite non aderiscono al primo orientamento perché:

- L'art. 2704 è nel libro sesto (tutela dei diritti), titolo secondo (delle prove), capo secondo (della prova documentale), sezione seconda (della scrittura privata) regola l'efficacia dell'atto non la sua validità.**
- Da ciò (l'atto è valido, pur non essendo opponibile al terzo) deriva che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione è soddisfatto se è prodotta la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa, mentre l'eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Le Sezioni Unite non aderiscono al primo orientamento perché:

- La necessità di preconstituirsì una prova per dimostrare un credito eventualmente successivamente maturato contrasta con la natura dei rapporti imprenditoriali che hanno semplificazioni probatorie (artt. 2709 e 2710 cc) per favorire le relazioni commerciali.**
- La distribuzione dell'onere della prova deve tener conto anche del principio della disponibilità dei mezzi di prova e quindi sono necessarie interpretazioni della legge che non rendano impossibile o troppo difficile il diritto di azione, cosa questa che si determinerebbe se si imponesse al creditore istante l'onere di dimostrare l'anteriorità del credito all'apertura della procedura concorsuale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Le Sezioni Unite non aderiscono al secondo orientamento perché:

- La Corte ha (ormai costantemente) enunciato il principio secondo cui l'eccezione in senso stretto, che è un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore e la cui rilevazione è subordinata alla manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato.**
- Il silenzio normativo sul punto comporta pertanto che l'eccezione non può essere annoverata fra quelle catalogate in senso stretto.**

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento**

Le Sezioni Unite aderiscono al terzo orientamento perché:

- L'art. 95/3 L.F. dispone che all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il giudice decide sulle domande sulla base delle relative conclusioni "ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati".**
- E' quindi espressamente attribuito al giudice il potere- dovere di sollevare le eccezioni rilevabili d'ufficio, potere-dovere che peraltro, anche in assenza di espresso dato normativo, sarebbe comunque desumibile dai principi già affermati da questa Corte.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Le Sezioni Unite aderiscono al terzo orientamento perché:

- Il giudice delegato, se nel delibare la posizione creditoria dell'istante deve rilevare la presenza di un'eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti.**
- L'art. 183 cpc (che dispone che il giudice indichi le questioni rilevabili di ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione) e l'art. 101/2 cpc (che impone al giudice di assegnare alle parti un termine per memorie, ove ravvisata una questione rilevabile di ufficio potenzialmente incidente sulla decisione), sono espressione del generale principio del rispetto del contraddittorio (art. 111 Cost.).**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 4123 del 20.2.2013 - data certa opponibile al fallimento

Massima:

“Nei confronti dei creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte; da ciò discende l'applicabilità dei limiti probatori indicati dall'art. 2704 cc. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione, in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il rilievo d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione del detto adempimento”.

Avv. Roberto Nannelli

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Art. 2312/1 e 2 cc (cancellazione della società):

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Art. 2495 cc (cancellazione della società):

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

QUESTIONE CONTROVERSA

UNA VOLTA CHE LA SOCIETA' SIA STATA CANCELLATA E SI SIA VERIFICATA LA SUA ESTINZIONE, QUALE E' LA SORTE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEI CREDITI E DEI DEBITI CHE DERIVINO DAI RAPPORTI ORIGINARIAMENTE FACENTI CAPO ALLA SOCIETA' ORMAI GIA' CANCELLATA ED ESTINTA? IN PARTICOLARE, I CREDITORI SOCIALI COME POSSONO FARE PER AGIRE CONTRO LA SOCIETA' ESTINTA E FAR VALERE CONTRO DI LEI IL LORO CREDITO? COME PUO' LA SOCIETA' ESTINTA RISCOUTERE I PROPRI CREDITI?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società
PRESUPPOSTI

- PRIMA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (DLGS. 6 DEL 2003), LA MATERIA DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' ERA REGOLATA DALL'ART. 2456 cc

- NEL PRECEDENTE REGIME NORMATIVO SI RITENEVA CHE L'ESTINZIONE NON VALESSE A PROVOCARE L'ESTINZIONE DELL'ENTE, QUALORA NON TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI AD ESSO FACENTI CAPO FOSSERO STATI DEFINITI

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società
PRESUPPOSTI**

- LA MATERIA E' ADESSO REGOLATA DAL NUOVO ART. 2495 cc***
- QUESTA NORMA E' STATA INTERPRETATA DALLE SEZIONI UNITE (4060 - 4061 - 4062 DEL 2010) NEL SENSO CHE CON LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO IMPRESE OPERA AUTOMATICAMENTE L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' MEDESIMA A PRESCINDERE DALL'ESISTENZA DI RAPPORTI SOCIALI SIA ATTIVI CHE PASSIVI RIFERIBILI A QUESTA***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

PRESUPPOSTI

- LA STESSA REGOLA È RITENUTA APPLICABILE ANCHE ALLA CANCELLAZIONE VOLONTARIA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE SEBBENE TALI SOCIETÀ NON SIANO DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLA NUOVA DISPOSIZIONE DEL MENZIONATO ART. 2495 cc E SIANO RIMASTI PER LORO IN VIGORE GLI ARTT. 2312 cc (SNC) E 2324 cc (SAS)

- E' POSSIBILE PROVARE CHE LA SOCIETA' (DI PERSONE O DI CAPITALI) NON ABBIA MAI CESSATO DI OPERARE E DI ESISTERE E CHIEDERE AL GIUDICE LA RIMOZIONE DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO EX ART. 2191 cc

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

**n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società
TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE**

PRIMO ORIENTAMENTO

**I SOCI NON SONO SUCCESSORI DELLA SOCIETA'
CANCELLATA ED ESTINTA E IL PROCESSO INSTAURATO
NEI SUOI CONFRONTI NON PUO' PROSEGUIRE NEPPURE
VERSO I SOCI PERCHE' LE NORME CIVILISTICHE NON
PREVEDONO ALCUN SUBENTRO AUTOMATICO.**

(Cass. Sez. Trib. 13.7.2012 n. 11968).

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società**

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO (DEBITI DELLA SOCIETÀ')

**I SOCI SONO I SUCCESSORI DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI
CANCELLATA ED ESTINTA (O IL SOCIO ACCOMANDANTE
DELLA SAS), SE ABBIANO GODUTO DI UN QUALCHE
RIPARTO IN BASE AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.**

(Cass. Sez. Trib. 16.5.2012 n. 7676 - Cass. Sez. I, 9.11.2012 n. 19453)

**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013
n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società**

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

TERZO ORIENTAMENTO (CREDITI DELLA SOCIETA')

**LA SOCIETA' CHE SI SIA CANCELLATA E SIA ESTINTA HA
IMPLICITAMENTE RINUNCIATO AI CREDITI CHE ANCORA
AVREBBE POTUTO FAR VALERE VERSO TERZI E CHE
DERIVAVANO DAI RAPPORTO SOCIALI**

(Cass. Sez. I, 16.7.2010 n. 16758)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata non è un debito nuovo ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.**
- Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci di società di capitali rispondano solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapacienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.**
- I soci sono destinati a succedere sempre nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità loro proprio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Il successore che risponde solo intra vires dei debiti non cessa, per questo, di essere un successore; e se questo limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le sue ragioni verso il socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (il creditore potrebbe avere comunque interesse a far accertare il suo diritto) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.**
- La conferma la dà l'art. 2495/2 cc ultima parte che dispone che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Per i crediti si ha rinuncia implicita per le mere pretese non ancora individuabili nel patrimonio sociale o per i crediti controversi e neppure liquidi. In tali casi la cancellazione della società deve ritenersi come una manifestazione di volontà di rinuncia agli stessi.**
- Quando invece si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci, un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata e bisogna interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Il subingresso dei soci nei debiti sociali porta a dire che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione si determini un analogo meccanismo successorio.**
- Venuto allora meno il vincolo societario, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti è direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il substrato personale e cioè ai soci.**
- Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, comporta solo che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi un regime di contitolarità o di comunione indivisa proprio di quei beni.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Da un punto di vista processuale, una società cancellata ed estinta non può validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta.**
- Da ciò deriva che: l'impugnazione proposta da o contro la società cancellata ed estinta è inammissibile; la cancellazione è motivo di interruzione del processo e la riassunzione va fatta nei confronti dei soci che divengono partecipi della comunione sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Il tutto ex art.110 cpc.**
- Chi intende iniziare o proseguire una causa contro una società deve prima verificare questi fatti che sono pubblicati nel registro imprese.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Le Sezioni Unite superano tutti gli orientamenti perché:

- Una sola eccezione riguarda la disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 della L.F. che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi di impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione.**
- Da ciò ne deriva che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Massima sostanziale:

“Se all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio, per il quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito incerti o illiquidi la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore fa ritenere che la società vi abbia rinunciato”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 6070 - 6071 - 6072 del 12.3.2013 - cancellazione delle società

Massima processuale:

“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, ex artt. 299 cpc e segg. con successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

Art. 2945/2 cc:

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 cc la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 2947/3 cc:

Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Art. 150 cp:

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 76/2 cpp:

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

QUESTIONE CONTROVERSA

QUALORA PER UN FATTO ILLECITO QUALIFICATO COME REATO LA VITTIMA SI SIA COSTITUITA PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE, SE QUESTO SI ESTINGUE PER MORTE DELL'IMPUTATO PRIMA DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA, IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DELLA VITTIMA DA QUANDO INIZIA A DECORRERE? DALLA DATA DELLA MORTE O DALLA SENTENZA DI ESTINZIONE DEL REATO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

ORIENTAMENTO UNIFORME

La costituzione di parte civile in un processo penale poi estintosi per morte dell'imputato ha effetto interruttivo solo istantaneo, e non permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poichè, con l'evento morte, il danneggiato ha la certezza giuridica della inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale; quindi fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale dichiarativa della improcedibilità dell'azione), la prescrizione ricomincia a decorrere.

(Cass. Sez. III 13.12.2010 n. 25126-Cass. Sez. III 24.11.2005 n. 24808)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

Le Sezioni Unite superano questo orientamento unanime perché:

- In caso di amnistia la Cassazione ha sempre ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa del beneficio; ma se ci sia stata costituzione di parte civile, avendo essa un effetto interruttivo per tutto il processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento.**
- In caso di estinzione del reato per prescrizione, l'effetto interruttivo prodotto dalla costituzione di parte civile cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

Le Sezioni Unite superano questo orientamento unanime perché:

- Non c'è giustificazione a questa disparità di trattamento. Infatti sia l'amnistia che la morte del reo sono entrambe cause estintive del reato. Ne consegue che, rispetto ad entrambe, la pronuncia, da parte del giudice, dell'improcedibilità dell'azione per estinzione del reato è meramente dichiarativa e la relativa operatività non è diversa, potendo il danneggiato, anche in caso di amnistia, prendere atto dei relativi effetti sul processo sin dal giorno di emanazione del decreto.**
- In entrambe le situazioni esiste la medesima esigenza di tutelare il diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

Le Sezioni Unite superano questo orientamento unanime perché:

- Anche nel caso di estinzione del reato per morte del reo, infatti, il danneggiato non è nuovamente investito dell'onere di riattivarsi entro il termine di prescrizione, ma ciò solo dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa della estinzione, avendo egli, sino a quella data, il diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile.**
- In questo senso va interpretata la sentenza del 20.6.1988 della Corte Costituzionale, estendendo così a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo garantito dal processo penale al danneggiato.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 8348 del 5.4.2013 - prescrizione risarcimento danni da reato

Massima:

«Se un fatto illecito sia anche un reato, la costituzione del danneggiato come parte civile nel processo penale ha sempre effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo, anche se nel corso del processo sopravvenga l'estinzione del reato per morte dell'imputato; il termine di prescrizione civile inizia nuovamente a decorrere solo dalla irrevocabilità della sentenza penale di estinzione del reato, potendo il danneggiato fino ad allora fare affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile».

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

Art. 1051/1 e 2 cc

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

Art. 102 cpc:

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

QUESTIONE CONTROVERSA

LA DOMANDA CON CUI IL PROPRIETARIO DI UN FONDO INTERCLUSO CHIEDE LA COSTITUZIONE COATTIVA DI UNA SERVITU' DI PASSAGGIO PER RAGGIUNGERE LA VIA PUBBLICA DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE PROPOSTA IN MODO CONTESTUALE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI TUTTI I FONDI CHE SI FRAPPONGONO TRA IL FONDO INTERCLUSO E LA VIA PUBBLICA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO

L'AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO IN FAVORE DEL FONDO INTERCLUSO EX ART. 1051 cc DEVE ESSERE PROMOSSA, NEL CASO IN CUI SI FRAPPONGANO PIÙ FONDI RISPETTO ALLA VIA PUBBLICA, NEI CONFRONTI DI TUTTI I PROPRIETARI DI TALI ALTRI FONDI, QUALI LITISCONSORTI NECESSARI, ESSENDO INIDONEA LA PRONUNCIA CHE ACCOLGA LA DOMANDA PROPOSTA CONTRO UNO O ALCUNI SOLTANTO DI DETTI PROPRIETARI A SODDISFARE L'UTILITÀ DELL'AZIONE.

(Cass. S.U., 3.2.1989 n. 670 - Cass. Sez. II, 4.2.2003 n. 1612)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO

SE IL PASSAGGIO A FAVORE DI FONDO INTERCLUSO VADA COSTITUITO EX ART. 1051 cc SU PIÙ FONDI DI ALTRI PROPRIETARI, COSTORO NON SONO LITISCONSORTI NECESSARI POICHE' IL RICONOSCIMENTO DELLA SERVITÙ COATTIVA NON È IMPEDITA DALLA LORO MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO, POTENDO L'ATTORE PROVVEDERE NEI LORO CONFRONTI CON DOMANDE SEPARATE O CON ACCORDI DISTINTI.

(Cass. Sez. II, 15.6.2011 n. 13101 - Cass. Sez. II, 17.3.2006 n. 6069)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamenti perché:

- La domanda di costituzione di una servitù coattiva va proposta contestualmente nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. E' nell'accesso a questa, infatti, che consiste l'oggetto del diritto riconosciuto dall' art. 1051 cc al proprietario del fondo intercluso.**
- Se la servitù fosse costituita solo per un tratto, in attesa di una futura e solo eventuale, integrazione giudiziale o convenzionale, sarebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di utilità, non esercitabile e il frammento di ciò che la norma prevede unitario e indivisibile, poichè solo nella sua interezza svolgerebbe la sua funzione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamenti perché:

- La carenza di una domanda così formulata riguarda non tanto il profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto quello oggettivo della congruità del petitum: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poichè l'azione, come in concreto esercitata, non li riguarda; ciò che difetta è la condizione essenziale dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica", poichè il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento.**
- In questi casi il contraddittorio non va integrato ma la domanda va rigettata, perchè diretta a far valere un diritto inesistente.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 9685 del 22.4.2013 - costituzione servitù per tutti i fondi serventi

Massima:

“L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Art. 1414 cc

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Art. 100 cpc:

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse

Art. 102 cpc:

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

QUESTIONE CONTROVERSA

NEL CASO IN CUI SIA PROPOSTA UNA DOMANDA DI SIMULAZIONE RELATIVA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA, PERCHE' E' SIMULATO L'ACQUIRENTE, E' O NO NECESSARIO INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE? IN ALTRE PAROLE DEVONO O MENO NECESSARIAMENTE PARTECIPARE AL GIUDIZIO DI SIMULAZIONE RELATIVA L'INTERPOSTO, L'INTERPONENTE E IL VENDITORE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO

E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO ANCHE DEL VENDITORE POICHE' LA SENTENZA HA UN EFFETTO DICHIARATIVO CON LA PRONUNCIA DI SIMULAZIONE CHE SI ESPANDE SULL'INTERO NEGOZIO E CHE QUINDI DEVE AVERE EFFETTI ANCHE SUL VENDITORE.

(Cass. Sez. II, 23.11.2004 n. 22054 - Cass. Sez. II, 5.5.2003 n. 6762)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO

**NON E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO
ANCHE DEL VENDITORE QUANDO IL CONTRATTO SIA
STATO INTEGRALMENTE ESEGUITO NEI CONFRONTI DEL
VENDITORE ED EGLI (O LE ALTRE PARTI) NON ABBIA
ALCUN INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO.**

(Cass. Sez. II, 29.12.2010 n. 26365 - Cass. Sez. II, 7.7.2009 n. 15955)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La simulazione relativa per interposizione fittizia di persona si applica a un numero indeterminato di contratti e quindi è impossibile stabilire la regola per cui debba necessariamente partecipare anche chi non ha un interesse alla causa con la violazione dell'art. 100 cpc.**
- A differenza della simulazione assoluta, che rende nullo il negozio e rende necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i partecipi dello stesso, quella relativa determina solo la sostituzione della persona interposta con quella reale e l'alienante in genere è estraneo alla contestazione; la sua partecipazione al giudizio si giustifica solo se ha interesse a conservare come contraente l'originario stipulante.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Nella simulazione relativa per interposizione fittizia dell'acquirente, ove siano state adempiute le obbligazioni connesse alla causa del negozio (trasferimento del bene e pagamento del prezzo) la sentenza che accerti l'interposizione e dichiari che l'interponente è l'effettivo acquirente produce i suoi effetti anche in assenza dell'alienante.**
- Per chi vende la modificazione soggettiva del compratore - salvo eccezioni che vanno allegate e provate - è irrilevante e l'accertamento giudiziale in assenza dell'alienante, che non ha alcuna utilità dalla dichiarazione di simulazione relativa, è efficace verso l'interposto e l'interponente, uniche parti vincolate dall'intesa simulatoria.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Dopo la costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) si è avuta la progressiva affermazione della necessità che la violazione delle regole relative sia effettiva e determini un vulnus nel diritto di difesa, che deve essere dedotto ed allegato.**
- Ciò ha indotto la Cassazione a un'applicazione non dogmatica dell'art. 102 cpc ritenendo non necessaria la rimessione del processo al giudice del secondo grado per l'integrazione del contraddittorio quando la partecipazione del litisconsorte pretermesso avrebbe determinato solo una diseconomia temporale, non sussistendo in capo a costui alcun interesse attuale a partecipare al giudizio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La spinta delle interpretazioni costituzionalmente orientate verso l'attuazione effettiva dei principi del giusto processo contenuti nell'art. 111 Cost. è quindi stata realizzata secondo due direttrici:**
 - a) l'obbligo, per la parte, di dedurre ed allegare l'impedimento e la limitazione dell'esercizio del diritto di difesa;**
 - b) il dovere del giudice di verificare preliminarmente e d'ufficio la sussistenza o la conservazione dell'interesse a contraddire prima di ordinare l'esecuzione di un'attività produttiva di un allungamento dei tempi del processo che l'assenza d'interesse rende ingiustificabile.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2013

n. 11523 del 14.5.2013 - litisconsorzio interposizione di persona

Massima:

“Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso.”.